

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &  
PARTNERS  
AVV. ALBERTO NANNI  
AVV. GABRIELLA COVINO  
AVV. LUCA JEANTET  
AVV. DANIELA AMHOF  
Piazza Belgioioso, n. 2  
20121 Milano

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**Sezione Fallimentare**

**R.G. 13/2017 C.P. - G.D. Dott.ssa BERTOLOTTO ENRICA**

**Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.**

**Silvano Cremonesi**

\* \* \*

**MEMORIA DIFENSIVA**

\* \* \*

nell'interesse della società **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02168620066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 23237517, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Stefano Ciparelli, nato Tortona il 1 dicembre 1959 (C.F. CPRSFN59T01L304F) e domiciliato in Tortona (AL), via Carlo Varese n. 17, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al ricorso *ex* art. 161, comma 6, L.F. in data 13 ottobre 2017 e depositato in data 16 ottobre 2017, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: [alberto.nanni@pec.gop.it](mailto:alberto.nanni@pec.gop.it)), dall'Avv. Gabriella Covino (C.F.

CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma [gabriella.covino@pec.gop.it](mailto:gabriella.covino@pec.gop.it)), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: [lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it)) e dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: [daniela.amhof@pec.gop.it](mailto:daniela.amhof@pec.gop.it)), tutti dello Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: [avvlucagastini@cnfpec.it](mailto:avvlucagastini@cnfpec.it)) in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. [alberto.nanni@pec.gop.it](mailto:alberto.nanni@pec.gop.it), [gabriella.covino@pec.gop.it](mailto:gabriella.covino@pec.gop.it), [lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), [daniela.amhof@pec.gop.it](mailto:daniela.amhof@pec.gop.it) e [avvlucagastini@cnfpec.it](mailto:avvlucagastini@cnfpec.it), comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 02.76009628.

\* \* \*

<b>1.</b>	<b>I ritenuti profili di inammissibilità della domanda di concordato presentata dalla Società.....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Le azioni intraprese dalla Società a seguito della pronuncia del Secondo Decreto .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>L'Offerta Versalis .....</b>	<b>6</b>
3.1.	Segue: il termine dell'Offerta Versalis .....	8
3.2.	Segue: il termine di pagamento del corrispettivo dell'Offerta Versalis .....	8
3.3.	Segue: il criterio di ripartizione del corrispettivo fisso dell'Offerta Versalis e l'allocazione dell'Earn Out Versalis.....	9

3.4.	Segue: il meccanismo dell' "unica gara" .....	11
3.5.	Segue: l'assenza di condizioni all'Offerta Versalis .....	12
3.6.	Segue: l'oggetto dell'Offerta Versalis .....	13
3.7.	Segue: la sorte del contratto di locazione e del contratto di uso raccordo ferroviario sottoscritti con ILVO S.r.l. ....	13
<b>4.</b>	<b>I ritenuti profili di inammissibilità giuridici: identificazione .....</b>	<b>15</b>
4.1.	Segue: l'asserita parziale garanzia dell'impegno pecuniario assunto da Marco Ghisolfi .....	15
4.2.	Segue: la trasformazione societaria .....	17
<b>5.</b>	<b>Le censure al Piano di Concordato: identificazione .....</b>	<b>17</b>
5.1.	Segue: la ritenuta possibilità di violazione dell'art. 105 l. fall. con riguardo al pagamento dei crediti dei dipendenti per TFR, ferie e permessi .....	19
5.2.	Segue: la fideiussione dell'importo originario di Euro 66.684,00 rilasciata da IBP in relazione al pagamento da parte di IBP Energia dei canoni di leasing .....	20
5.3.	Segue: l'incertezza circa l'applicabilità dell'art. 55 l. fall. "al debito per finanziamento verso Unicredit " .....	20
5.4.	Segue: l'inserimento nel "fondo rischi in prededuzione" della somma di Euro 2.818.403,00 per la fruizione della compensazione IVA nell'ambito del consolidato fiscale.....	22
5.5.	Segue: la ritenuta impossibilità di conoscere la sorte dei n. 15 contratti pendenti per cui è escluso il passaggio all'acquirente .....	23
5.6.	Segue: la ritenuta inammissibilità dell'inclusione dell'IVA di rivalsa tra i crediti chirografari .....	23
5.7.	Segue: l'assenza di ogni ragione giustificativa per l'attivazione della transazione ex art. 182ter l. fall. ....	24
<b>6.</b>	<b>Le censure all'Attestazione .....</b>	<b>25</b>
<b>7.</b>	<b>Piano di cassa aggiornato.....</b>	<b>31</b>
<b>8.</b>	<b>Conclusioni e riserva.....</b>	<b>32</b>

\* \* \*

Onorevole Tribunale,

la società **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**, con sede legale e principale  
in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.  
02168620066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. –  
AL 23237517, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e  
legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Stefano Ciparelli,

**premesso che**

1. con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data (“**Decreto**”), l’Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato (già depositati con memoria del 23 aprile 2018 cui si rinvia), ha concesso alla Società, ai sensi dell’art. 162, comma 1, l. fall., *“un termine di giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all’offerta Versalis e sull’impegno assunto da Marco Ghisolfi”*;

2. con provvedimento comunicato in data 23 maggio 2018 e su istanza della Società del 17 maggio 2018, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 15 (quindici) giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito dei chiarimenti richiesti con il Decreto;

3. la Società, in ossequio al Decreto ed a mezzo della memoria del 5 giugno 2018, ha fornito i chiarimenti e le precisazioni richieste;

4. con provvedimento del 23 giugno 2018, comunicato il 26 giugno 2018 (“**Secondo Decreto**”), il Tribunale ha convocato l’udienza del 4 luglio 2018 ai sensi dell’art. 162, commi 2 e 3, l. fall., ritenendo sussistere profili di inammissibilità della domanda di concordato ulteriori rispetto a quelli indicati nel Decreto ;

5. con la presente memoria, la Società auspica di superare tutti i ritenuti profili di inammissibilità con l’obiettivo di poter ottenere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

\* \* \*

# **1. I ritenuti profili di inammissibilità della domanda di concordato presentata dalla Società**

Nella prospettiva di una migliore e più utile rappresentazione dei chiarimenti, la Società ritiene necessario procedere all'identificazione dei profili di ritenuta inammissibilità, che, ad avviso di chi scrive, possono essere distinti in quattro principali categorie.

In particolare:

- a) la prima categoria riguarda l'Offerta Versalis;
- b) la seconda categoria riguarda temi di rilevanza prevalentemente, quando non esclusivamente, giuridica;
- c) la terza categoria riguarda temi prevalentemente numerici collegati al Piano di Concordato; e
- d) la quarta ed ultima categoria riguarda temi attestativi.

\* \* \*

## **2. Le azioni intraprese dalla Società a seguito della pronuncia del Secondo Decreto**

Identificati i profili d'inammissibilità dettagliati dal Tribunale, è necessario rappresentare l'attività che è stata posta in essere dalla Società non appena preso atto delle motivazioni contenute nel Secondo Decreto.

In particolare, resasi conto di avere operato un rappresentazione non sempre pienamente intellegibile (anche in ragione della complessità della singola vicenda concorsuale e del suo collegamento ad altre tre procedure, parimenti complesse), la Società si è mossa lungo quattro direttrici.

La prima nei confronti di Versalis, cui già si era rivolta prima di depositare la memoria del 5 giugno 2018, riuscendo questa volta a **conseguire il differimento del termine finale dell'Offerta Versalis.**

La seconda nei confronti del dott. Marco Ghisolfi, riuscendo a conseguire un impegno a coprire i maggiori oneri da continuità delle Società del Perimetro Bio (ivi inclusa IBP) mediante l'anticipazione del momento d'esecuzione degli impegni già assunti (doc. 91).

La terza nei confronti delle Società del Perimetro Bio al fine di pervenire ad una migliore indicazione e dettaglio di quale sia l'esatto oggetto dell'Offerta Versalis e, quindi, del bando di gara.

La quarta nei confronti di tutti i propri consulenti, al fine di conseguire una sintetica, ma adeguata, risposta a tutti i profili evidenziati nel Secondo Decreto.

Queste azioni trovano rappresentazione nella presente memoria, auspicando che essa possa essere ritenuta esaustiva e, quindi, idonea a consentire di giungere alla pronuncia di un decreto ammissivo ai sensi dell'art. 163 l. fall. e, con esso, di un provvedimento dispositivo di una gara ai sensi dell'art. 163-bis l. fall.

\* \* \*

### **3. L'Offerta Versalis**

Con il Secondo Decreto, il Tribunale ha rilevato che:

- l'Offerta Versalis non può prevedere “*pena l'inammissibilità, un termine di efficacia talmente ravvicinato da impedire la pubblicazione e l'esperimento della gara competitiva, ma anche, come nel caso di specie, un termine di scadenza compatibile solo in astratto con la pubblicazione e l'espletamento della gara competitiva*”;

- la previsione del pagamento dell'intero prezzo – sicuramente superiore ad Euro 75.000.000,00 – a data prossima al 31 luglio 2018 *“potrebbe escludere dalla competizione soggetti temporaneamente illiquidi ma con ampie possibilità di accesso al credito bancario”*;
- susciterebbe “perplexità” il criterio di ripartizione del corrispettivo fisso complessivo ottenuto dalla vendita dei cespiti che appartengono alle quattro società del perimetro “BIO” perché *“tale ripartizione è effettuata sulla base di stime e perizie di non immediata comprensione e verifica e quindi sostanzialmente su base convenzionale pattuita tra le proponenti, con l'evidente rischio di attribuire parte delle risorse finanziarie ottenuta all'una piuttosto che all'altra società alla quale dovrebbero in realtà essere destinate”*;
- sussisterebbero dubbi in ordine *“all'ammissibilità che l'offerta principale ed originaria posta a base del piano ex art. 162bis l. f. possa essere condizionata”*;
- il meccanismo della “gara unica” per la vendita di beni appartenenti a più società finirebbe per *“pregiudicare il diritto del creditore di ciascuna società in concordato a che la procedura di cui all'art. 163bis realizzi il miglior prezzo possibile (e in tal senso depone il comma quarto della norma che impone la revisione della proposta e del piano concordatario all'esito della gara, in modo da assicurare ai creditori che tutto il prezzo dell'aggiudicazione sia distribuito a loro favore)”*;
- non sarebbe stato individuato l'oggetto della cessione *“con conseguente impossibilità di apprestare qualsivoglia bando, dal momento che, per esempio,*

*non è dato conoscere quanti e quali siano i lavoratori, dipendenti IBP S.r.l., destinati a passare all'acquirente”;*

- non è chiara quale sia la sorte del contratto di locazione e del contratto di uso raccordo ferroviario sottoscritti con ILVO S.r.l. che *“sono considerati ricompresi nel parametro dell’offerta Versalis, mentre risultano essere espressamente esclusi [dall’Attestazione]”*.

Così identificati i ritenuti profili di inammissibilità concernenti all’Offerta Versalis, possiamo ora ad una loro analisi individuale.

\* \* \*

### **3.1. Segue: il termine dell’Offerta Versalis**

Il termine del 31 luglio 2018, originariamente compatibile con una ordinaria procedura competitiva, non lo è più oggettivamente stato a seguito dello sviluppo della procedura.

Consapevole di questo ed anche grazie al rilievo contenuto nel Secondo Decreto, la Società ha ottenuto che Versalis, con comunicazione del 3 luglio 2018 (**doc. 92**), posticipasse il termine finale di efficacia dell’Offerta Versalis, fissandolo al **30 settembre 2018**.

La disponibilità a concedere questo nuovo e più lungo termine risponde all’esigenza rappresentata dal Tribunale di avere sufficiente *“tempo per un’allocazione dei beni sul mercato”*, così da permettere *“ai competitors di esaminare e valutare adeguatamente l’oggetto della cessione”*.

\* \* \*

### **3.2. Segue: il termine di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Versalis**



Il riferimento del Tribunale alla *“previsione di pagamento dell’intero prezzo a data prossima al 31 luglio 2018”* e la collegata censura per cui questa previsione precluderebbe la competizione di soggetti *“temporaneamente illiquidi ma con ampie possibilità di accesso al credito bancario”* dovrebbero potersi ritenere assorbiti e superati per effetto del differimento del termine finale dell’Offerta Versalis, consentendo esso l’eventuale partecipazione all’asta competitiva anche a soggetti illiquidi.

\* \* \*

### **3.3. Segue: il criterio di ripartizione del corrispettivo fisso dell’Offerta**

#### **Versalis e l’allocazione dell’Earn Out Versalis**

La ripartizione del corrispettivo proveniente da Versalis o altro soggetto aggiudicatario dell’asta competitiva, è stata determinata sulla base di quanto indicato nelle perizie, redatte dai professionisti indipendenti incaricati dalla Gruppo Mossi & Ghisolfi, vale a dire il prof. dott. Mario Cattaneo e il prof. dott. Giovanni Petrella, con riguardo alla valutazione economica (la **“Perizia Valutativa”**), e l’ing. Giacobbe Braccio, il dott. Vito Pignatelli e la dott.ssa Isabella De Bari, con riguardo agli aspetti tecnici del Processo Bio (la **“Perizia Tecnica”**) e, unitamente alla Perizia Valutativa, la **“Perizia Bio”**).

Questo, nella prospettiva della Società, dovrebbe consentire di escludere il rischio di una ripartizione convenzionale del ricavato dell’asta competitiva tra le Società del Perimetro Bio.

La Perizia Bio dimostra, infatti, attraverso l’applicazione di modelli valutativi riconosciuti dalla dottrina e dalla *best practice* professionale, che il valore delle aziende comprese nel Perimetro BIO è maggiore se considerato nel loro

insieme.

A fronte, infatti, di un Valore Economico dei quattro rami aziendali (c.d. Enterprise Value in prospettiva integrata – pag. 28) pari, se considerati nella loro unicità, ad Euro/Mil. 190, la sommatoria dei singoli rami considerata individualmente (c.d. Enterprise Value in prospettiva stand-alone – pag. 28) è pari a soli Euro/Mil. 61,7. Ciò in quanto verrebbe meno la valorizzazione delle sinergie operative tra i quattro rami, il cui valore è stato stimato in Euro/Mil. 128,4.

Per nessuna delle quattro società il valore del proprio ramo singolo è superiore rispetto a quello che lo stesso avrebbe se venduto insieme agli altri tre.

Merita, peraltro, osservare che l'Earn Out Versalis rappresenta, per sua natura, un meccanismo per “svincolare” la parte di corrispettivo variabile offerto da Versalis per i quattro rami aziendali, costituendo al momento una posta variabile collegata ad un flusso non incluso in quelli certi concordatari.

In altre parole e non potendo assumere ripartizione diversa rispetto alle percentuali previste per la suddivisione della quota fissa del prezzo, il concetto di unicità dei rami aziendali farà sì che la vendita di licenze non sia il frutto diretto della valorizzazione di un asset in capo alla sola Beta, bensì il più ampio ritorno economico dell'insieme di beni che compongono il Perimetro BIO.

In conclusione, dovrebbe potersi ritenere superato ogni rischio “*di attribuire parte delle risorse finanziarie ottenute all'una piuttosto che all'altra società alla quale dovrebbero in realtà essere destinate*”, essendo sostenibile che, ai fini del miglior

soddisfacimento dei creditori, concorre la sinergia di rami aziendali afferenti a società diverse; sinergie che sarebbero senz'altro impossibili in un contesto di liquidazione atomistica dei rami aziendali.

Ciò nonostante, la Società si rimette alla decisione che il Tribunale, in sede di bando di gara, riterrà di adottare, anche optando per una diversa allocazione del corrispettivo fisso e del corrispettivo variabile, determinando, salvo poi la necessità per la Società di modificare il Piano e la Proposta di Concordato in conformità all'esito dell'asta.

\* \* \*

#### **3.4. Segue: il meccanismo dell' "unica gara"**

La necessità di meccanismo dell' "unica gara" trova ragione e giustificazione nelle argomentazioni già svolte nella Perizia Bio dove è stato accertato, in modo chiaro ed analitico, che la cessione atomistica dei quattro rami d'azienda diminuirebbe la relativa valorizzazione perché non consentirebbe di apprezzare le relative sinergie operative.

In altre parole e nell'ottica della proponente, lo svolgimento dell' "unica gara" risponde all'interesse dei creditori concorsuali di veder meglio valorizzato l'attivo per un migliore soddisfacimento delle relative pretese creditorie.

Quanto precede rappresenta la motivazione per cui la Società aveva indicato questa soluzione, non essendovi ovviamente ragioni di opposizione ad una diversa scelta che preveda lotti separati in asta unica o lotti unici in aste separate, a condizione però che venga prevista, anche solo come modalità alternativa, la possibilità di un acquisto per lotto unico, al fine di scongiurare

il rischio che Versalis possa decidere di non partecipare alla gara competitiva.

\* \* \*

### **3.5. Segue: l'assenza di condizioni all'Offerta Versalis**

A seguito del provvedimento di chiarimenti ex art. 162, comma 1, l. fall. e con comunicazione del 18 maggio 2018 (cfr. doc. 78), Versalis – eseguite le opportune verifiche – ha rinunciato alla c.d. Condizione Antitrust.

Questa era l'unica condizione apposta all'Offerta Versalis e non ve ne sono di ulteriori.

Non dovrebbe essere ritenuta condizione la richiesta di preventiva ammissione della Società alla procedura concordataria o l'unitarietà dei quattro rami d'azienda afferenti a quattro Società del Perimetro Bio.

Quanto alla preventiva ammissione della Società alla procedura concordataria, si osserva che questa non è una condizione all'Offerta Versalis, bensì un assunto della stessa, la quale **(i)** è stata proposta in funzione di una procedura competitiva ex art. 163bis l. fall., vale a dire una gara nelle more di una procedura concordataria; e **(ii)** non è stata ritenuta proponibile in un contesto diverso da quello della presente procedura concordataria.

E giacché l'esistenza di condizioni deve essere verificata al momento in cui viene indetta una gara, l'apertura delle procedure di concordato preventivo escluderebbe la possibilità di ritenere l'Offerta Versalis condizionata.

Quanto all'estensione del perimetro dell'offerta a quattro rami d'azienda afferenti alle quattro Società Bio, si rileva che non si tratta, anche in questo caso, di una condizione all'Offerta Versalis, bensì di un'indicazione di

Versalis che ha definito unilateralmente il perimetro del proprio interesse all'acquisto, identificando la strategicità di un acquisto simultaneo di tutti e quattro i rami aziendali.

Nulla naturalmente osta a che il Tribunale ritenga di optare per una modalità di asta anche frazionata, purché, come anticipato, residui la possibilità, anche solo alternativa, di un acquisto per lotto unico.

\* \* \*

### **3.6. Segue: l'oggetto dell'Offerta Versalis**

Per quanto concerne l'oggetto dell'Offerta Versalis ed al fine di meglio identificare quanto dovrà trovare dettaglio nel bando di gara ai sensi dell'art. 163-bis l. fall., la Società precisa che il proprio ramo d'azienda è costituito dagli elementi che trovano rappresentazione nei documenti allegati, vale a dire:

- elenco dei dipendenti (**doc. 93**) ed indicazione del relativo debito per TFR (**doc. 94**),
- elenco contratti oggetto di trapasso a Versalis (**doc. 95/A**),
- indicazione dei beni oggetto dei contratti di leasing in essere con Alba Leasing e Mediocredito (**doc. 95/B**).

Tanto premesso, la Società si rende disponibile a prestare ogni necessaria collaborazione con gli Organi della Procedura al fine di addivenire alla migliore formulazione del bando e degli elementi che lo rappresentano.

\* \* \*

### **3.7. Segue: la sorte del contratto di locazione e del contratto di uso raccordo ferroviario sottoscritti con ILVO S.r.l.**

Sul punto, si precisa quanto segue:

- i contratti di locazione e di uso del raccordo ferroviario sono cessati per risoluzione esercitata da ILVO S.r.l. per morosità;
- a fronte di questa risoluzione e nelle more della presente procedura, la Società ha concluso con ILVO S.r.l. un “contratto successivo per la disciplina dell’occupazione transitoria dell’immobile e del raccordo” avente durata sino al 31 luglio 2018, salvo ulteriore proroga anche al fine di aggiornare questo contratto con la nuova data di presunta cessione definitiva del Ramo d’Azienda IBP;
- questo contratto “transitorio” è stato preventivamente autorizzato dal Tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall.;
- Versalis non ha incluso nel perimetro dell’Offerta Versalis questo contratto, riservandosi, a seguito dell’eventuale aggiudicazione, di stipularne uno nuovo alle condizioni che meglio riuscirà a negoziare con ILVO S.r.l.;
- a livello di attestazione, si è trattato questo tema nell’analisi della voce contabile “migliorie su beni di terzi” ai fini della verifica della veridicità dei dati aziendali;
- rispetto al totale di detta posta contabile si è dato atto che non è stata effettuata alcuna valorizzazione autonoma in quanto il contratto in questione non è incluso nel perimetro dell’Offerta Versalis, ancorchè Versalis abbia palesato un interesse – alle condizioni economiche che potrà negoziare con ILVIO S.r.l.

ove dovesse risultare aggiudicataria del Ramo d'Azienda IBP –  
ai beni oggetto dei rapporti contrattuali in questione.

\* \* \*

#### **4. I ritenuti profili di inammissibilità giuridici: identificazione**

I ritenuti profili di ritenuta inammissibilità giuridica concernono, in via di estrema sintesi:

- l'asserita parziale garanzia dell'impegno pecuniario assunto da Marco Ghisolfi;
- il riferimento alla trasformazione della Società con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria.

Così identificati i ritenuti profili di inammissibilità rilevanti sul piano giuridico, passiamo ora ad una loro analisi individuale.

\* \* \*

##### **4.1. Segue: l'asserita parziale garanzia dell'impegno pecuniario assunto da Marco Ghisolfi**

La fideiussione rilasciata da Banca Passadore in favore della Società per il complessivo importo di Euro 931.000,00, garantisce per intero le obbligazioni tutt'ora gravanti sul dott. Ghisolfi in forza dell'Impegno Ghisolfi.

L'impegno Ghisolfi prevede infatti che il dott. Ghisolfi versi:

- l'importo aggregato di € 1.000.000,00, di cui Euro 350.000,00 a favore della Società, a fondo perduto e subordinatamente alla sola ammissione delle quattro procedure delle società Bio;

- l'ulteriore importo aggregato di € 1.000.000,00, di cui Euro 219.000,000, in favore della Società, nel caso in cui il Piano, anche a seguito della liberazione di tutti i fondi a garanzia dello stesso, non permetta il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale minima del 20%.

Per un impegno pecuniario complessivo del dott. Ghisolfi sino all'importo massimo aggregato di Euro 2.000.000,00.

Con riguardo a Beta il dott. Ghisolfi, con assegno circolare in data 5 giugno 2018, ha provveduto a versare nelle casse sociali la somma di Euro 350.000,00, a valere sul complessivo impegno aggregato di Euro 2.000.000,00.

Al netto di tale versamento, pertanto, l'obbligazione pecuniaria ancora gravante sul dott. Ghisolfi, in termini aggregati risulta pari a complessivi Euro 1.650.000,00 e con riguardo alla Società risulta pari a Euro 931.000,00. Importo questo integralmente coperto dalla garanzia rilasciata da Banca Passadore, pari a Euro 931.000,00 (cfr. doc. 79)<sup>[1]</sup>.

Quanto precede, costituisce anche risposta al quesito del Tribunale su quale sarebbe la data esatta del versamento della “*parte esclusa* (in quanto già versata in favore della Società) *dalla garanzia*”. Data che corrisponde al 5 giugno 2018, come risulta dalla distinta di versamento allegata alla memoria di chiarimenti in data 6 giugno 2018 (cfr. doc. 62), nonché dall'estratto conto corrente di Beta, che riporta il corrispondente accredito (**doc. 96**).

---

<sup>[1]</sup> Si evidenzia che, tenuto conto di tutte e tre le fidejussioni emesse da Banca Passadore in favore rispettivamente di Beta, Biochemtex e IBP, l'importo complessivamente garantito dalla Banca risulta pari ad Euro 1.650.000,00, come previsto dall'Impegno Ghisolfi.



A riprova della serietà del dott. Ghisolfi, questi, a fronte del differimento del termine finale dell'Offerta Versalis, si è reso disponibile, sotto condizione di ammissione delle Società del Perimetro Bio alla procedura di concordato preventivo ed alla autorizzazione del Finanziamento Novozymes a favore di Beta, ad anticipare (a favore di Beta e Biochemtex) il versamento della somma aggregati di € 650.000,00, di cui alla lettera A) della relativa lettera di impegno del 23 aprile 2018, a copertura dei fabbisogni di cassa che dovessero essere registrati dalle Società del Perimetro Bio per il maggior periodo necessario ad addivenire all'aggiudicazione dei rispettivi rami di azienda (**cf. doc. 91**).

Tutto ciò con la conseguenza che l'ammontare residuo dell'Impegno Ghisolfi sarà pari ad € 1.000.000,00, ai relativi termini ed alle relative condizioni.

\* \* \*

#### **4.2. Segue: la trasformazione societaria**

La previsione dell'ipotesi di trasformazione in società a responsabilità limitata costituisce l'oggetto di un mero refuso materiale, ferma, nella sostanza, la riduzione al minimo dei costi nel periodo decorrente tra la data d'aggiudicazione del ramo d'azienda e la data d'adempimento delle obbligazioni concordatarie.

\* \* \*

#### **5. Le censure al Piano di Concordato: identificazione**

Il Tribunale ha elencato, nel Decreto, una serie di ritenuti profili di inammissibilità collegati al Piano di Concordato, che possono essere così

identificati:

- quanto al pagamento dei crediti dei dipendenti per TFR, ferie e permessi, la ritenuta possibilità di violazione dell'art. 105 l. fall. rispetto al pagamento delle altre voci di credito per le quali è prevista la soddisfazione direttamente da parte della proponente nei termini contemplati dal piano;
- la ritenuta assenza di valutazione, nel piano e nell'attestazione, della posta debitoria correlata alla fideiussione dell'importo originario di Euro 66.684,00 rilasciata da IBP in relazione al pagamento da parte di IBP Energia dei canoni di leasing;
- l'incertezza circa l'applicabilità dell'art. 55 l. fall. "*al debito per finanziamento verso Unicredit*";
- la ritenuta impossibilità di conoscere la sorte dei n. 15 contratti pendenti per cui è escluso il passaggio all'acquirente;
- la ritenuta inadeguata motivazione rispetto all'inserimento nel "fondo rischi in prededuzione" della somma di Euro 2.818.403,00, essendo scaduto il termine per il rilascio delle garanzie per la fruizione della compensazione IVA nell'ambito del consolidato fiscale;
- la ritenuta inammissibilità dell'inclusione dell'IVA di rivalsa tra i crediti chirografari;
- la ritenuta violazione del disposto dell'art. 182ter l. fall. a fronte del pagamento dei debiti previdenziali e tributari entro il mese di aprile

2019 per quelli privilegiati, senza previsione di pagamento dell'asserita quota chirografaria.

Così identificati i ritenuti profili di inammissibilità concernenti il Piano di Concordato, passiamo ora ad una loro analisi individuale.

\* \* \*

#### **5.1. Segue: la ritenuta possibilità di violazione dell'art. 105 l. fall. con riguardo al pagamento dei crediti dei dipendenti per TFR, ferie e permessi**

Non dovrebbe sussistere una violazione dell'art. 105 L. Fall., con riguardo al pagamento dei crediti dei dipendenti per TFR, ferie e permessi, rispetto al pagamento delle altre voci di credito per le quali è prevista la soddisfazione direttamente da parte della proponente nei termini contemplati dal piano.

Anzi tutto, si ritiene di precisare che la modalità scelta dalla Società è stata quella di prevedere l'accollo del TFR dei dipendenti che trapasseranno all'aggiudicatario e di prevederne il pagamento diretto ai dipendenti che, invece, sono cessati, dunque senza possibilità di trapasso.

In secondo luogo, si evidenzia che la previsione di integrale soddisfazione di tutti i creditori privilegiati dovrebbe consentire di escludere che l'accollo, anche quale modalità di adempimento delle obbligazioni concordatarie, possa determinare una violazione della *par condicio*.

Seppur vero che sono stati considerati oggetto di accollo da parte di Versalis i TFR di tutti i lavoratori, la necessaria esclusione di quelli non più in forza porterebbe ad un incremento del passivo di Euro 100.000,00, importo totalmente coperto dai fondi rischi privilegiati appostati nel Piano, pari ad

Euro 1.000.000,00.

\* \* \*

**5.2. Segue: la fideiussione dell'importo originario di Euro 66.684,00  
rilasciata da IBP in relazione al pagamento da parte di IBP  
Energia dei canoni di leasing**

L'Offerta Versalis prevede l'accollo integrale del debito residuo nei confronti di Unicredit Leasing S.p.A. e garantito dalla fideiussione rilasciata da IBP nell'interesse di IBP Energia.

Non dovrebbero quindi sussistere rischi di escussione della garanzia fideiussoria, con la conseguenza, che non è stata registrata l'esigenza di appostare, nel Piano di Concordato, uno specifico fondo rischi.

Quanto precede trova conferma nell'attestazione, dove si riporta quanto segue *“IBP Energia – Unicredit: valore garanzia Euro 66.983.534, importo garantito Euro 18.708.015. La Centrale rischi di Unicredit riporta una garanzia rilasciata da IBP a favore di IBP ENERGIA per 66.983.534 milioni di Euro relativamente al contratto di leasing da quest'ultima stipulato con Unicredit leasing. Il valore residuo delle rate da pagare da parte di IBP ENERGIA è pari ad euro 18.704.0000 (alla data della Centrale Rischi l'importo ammontava ad Euro 18.708.015). Gli scriventi segnalano che tale contratto fa parte degli elementi costituenti il perimetro Bio oggetto dell'offerta di Eni Versalis e che per tale ragione la ricorrente non ha appostato alcun fondo a copertura dell'eventuale escussione della garanzia indicata.”*.

\* \* \*

**5.3. Segue: l'incertezza circa l'applicabilità dell'art. 55 1. fall. “al debito per finanziamento verso Unicredit ”**

Sul punto, come si è già avuto modo di rilevare nei precedenti scritti difensivi, il contratto di factoring tra IBP e Unicredit Factoring è, di fatto, un collateral a garanzia del contratto di finanziamento da € 18.000.000,00, rilasciato da UCI a IBP. Il contratto di factoring, più precisamente, prevede l'obbligo in capo a IBP di cedere tutti i crediti rivenienti dalla Convenzione con il GSE al Factor, il quale li dovrebbe anticipare al 100%, al netto della ritenuta di acconto pagata da IBP 4% e delle commissioni/spese connesse all'apertura di credito (condizioni particolari contratto di factoring (**doc. 97**).

Il contratto di finanziamento (**doc. 98**) prevedeva poi che, a far data dal 30 giugno 2017, tutti gli importi anticipati dal Factor in forza del contratto di factoring fossero imputati a rimborso anticipato del finanziamento UCI (art. 8.2.4 contratto finanziamento).

Ciò premesso e considerato che:

- il finanziamento UCI, con l'apertura della procedura in bianco e al pari di tutti gli altri debiti ante procedura, è scaduto ai sensi dell'art. 55, comma 2 l.fall., con conseguente inapplicabilità della previsione di rimborso anticipato obbligatorio prevista dal contratto di finanziamento e obbligo di rimborso del relativo credito UCI nell'ambito e secondo modalità e tempistiche del concorso (non ci risultano garanzie in favore di UCI che attribuiscono alcun privilegio a questo credito);
- il contratto di factoring è stato risolto da UCI Factor con comunicazione del 9 ottobre 2017 e, quindi, in data antecedente all'apertura della Procedura (**doc. 99**);

- la risoluzione del rapporto ad opera dell'Istituto di credito fa venir meno ogni rischio connesso ad eventuali pretese economiche da parte di quest'ultimo, anche con riguardo all'eventuale applicazione di commissioni per il servizio di factoring, come prudenzialmente prospettato dalla scrivente difesa;

- nessun credito è più stato ceduto da IBP al Factor a seguito dell'apertura della Procedura;

Tutto ciò premesso e considerato nessuna pretesa economica può più essere avanzata da UCI e da UCI Factor in forza dei contratti in esame.

\* \* \*

**5.4. Segue: l'inserimento nel “fondo rischi in prededuzione” della somma di Euro 2.818.403,00 per la fruizione della compensazione IVA nell'ambito del consolidato fiscale**

Il termine per presentare la garanzia necessaria per la fruizione della compensazione IVA nell'ambito del consolidato fiscale scade dopo 90 giorni dal termine del 30 aprile 2018, vale a dire a fine del corrente mese di luglio.

La Società è, infatti, ancora nei termini per accedere all'istituto del ravvedimento operoso con applicazione della sanzione in misura ridotta.

Ove non fosse possibile acquisire una garanzia ad hoc, il Piano di Concordato include un fondo rischi idoneo a coprire eventuali passività potenziali derivanti dal mancato riconoscimento del credito IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Questo fondo è di importo pari ad € 2.818.403 e trova rappresentazione a pagina 36 del Piano di Concordato.

\* \* \*

#### **5.5. Segue: la ritenuta impossibilità di conoscere la sorte dei n. 15 contratti pendenti per cui è escluso il passaggio all'acquirente**

In relazione ai contratti pendenti attivi e passivi e alle eventuali passività connesse alla loro anticipata cessazione nell'ambito della Procedura, è stato fatto un lavoro di analisi minuziosa da parte della Società.

Ogni eventuale passività riveniente dall'anticipata cessazione del contratto potrà essere coperta con il fondo rischi in prededuzione previsto nel Piano Concordatario e pari ad Euro/Mil. 1,0.

\* \* \*

#### **5.6. Segue: la ritenuta inammissibilità dell'inclusione dell'IVA di rivalsa tra i crediti chirografari**

Quanto al tema dell'IVA di rivalsa ed al rilievo per cui sarebbe stata inammissibilmente appostata al rango chirografario, la Società fa presente che la questione è meramente rappresentativa e non ha impatti sostanziale o legali, giacché il Piano di Concordato fattorizza non solo la quota chirografaria, ma anche, in apposito fondo rischi, la residua parte a copertura integrale in caso di qualificazione del relativo credito come privilegiato, in attesa delle attività di inventario che dovrebbero essere svolte dai Commissari Giudiziali una volta dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo.

Nulla, tuttavia e sin da subito, osta a procedere ad una modifica del piano (si ripete, qualitativa e non quantitativa) con integrale allocazione al rango privilegiato del credito in esame.

\* \* \*

**5.7. Segue: l'assenza di ogni ragione giustificativa per l'attivazione della transazione ex art. 182ter l. fall.**

Con il Secondo Decreto, il Tribunale ha ritenuto che il piano e la proposta concordataria violino il disposto dell'art. 182ter l. fall. perché *“prevedono il pagamento dei debiti previdenziali e tributari entro il mese di aprile 2019 per quelli privilegiati, cioè entro tre mesi dall'omologa, senza neppure precisare invece la data di pagamento per la parte di credito chirografario”*.

Al riguardo ed in linea con quanto indicato nel Piano (pag. 28), si osserva che:

- la Società non presenta passività tributarie o previdenziali di rango chirografario;
- tutti i debiti tributari e previdenziali hanno rango privilegiato;
- il pagamento dei crediti privilegiati e, in particolare, del credito tributario e/o previdenziale è previsto come immediato, giacché, in conseguenza dell'aggiudicazione anticipata del ramo d'azienda, tutte le risorse finanziarie necessarie per provvedervi saranno presenti nella cassa della Società prima del decreto di omologazione;
- l'indicazione, nella Proposta di Concordato, di un termine di pagamento “entro 3 mesi” dal decreto di omologazione non è indicatore di una dilazione, bensì espressione di un solo periodo organizzativo del piano di riparto;



- la presenza delle risorse finanziarie prima del decreto di omologazione e, con esse, la possibilità di un pagamento immediato dei crediti privilegiati in esame ha indotto la Società a ritenere non necessario lo strumento di cui all'art. 182-ter l. fall.;
- quanto precede per il caso in cui l'aggiudicatario dovesse risultare Versalis;
- qualora, all'esito dell'asta, l'aggiudicatario fosse un soggetto terzo e questo dovesse provvedere al pagamento del corrispettivo in un tempo che non consenta l'attuale scansione dei pagamenti, la Società, come consentito dall'art. 163-bis l. fall., provvederà a modificare il Piano di Concordato e la relativa Proposta, attivando, se necessario a quel momento, una proposta di transazione fiscale e previdenziale.

La Società auspica di aver definitivamente chiarito il tema e superato il rilievo di inammissibilità indicato nel Secondo Decreto.

\* \* \*

## **6. Le censure all'Attestazione**

Con il Decreto, il Tribunale ha osservato che:

- in relazione al confronto con l'alternativa fallimentare *“non è presa in considerazione e valutata in modo dettagliato l'eventuale esperibilità di azioni revocatorie ad esclusione di quella nei confronti di Unicredit”*;
- rispetto alla valutazione della situazione economica e patrimoniale degli organi sociali verso cui potrebbe essere esperita l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. da parte della curatela, *“nulla è dato*

*sapere in ordine ad eventuali partecipazioni sociali, beni mobili registrati, strumenti finanziari, ecc... intestati ai relativi componenti?";*

- con riferimento ai beni immobili, (i) *“sembrano essere stati individuati solo i beni attualmente intestati senza alcuna ricerca e verifica della situazione anteriore”*; (ii) non sarebbe stata data *“alcuna valutazione ai terreni coltivati a vigneto, frutteto, ecc... senza idonea motivazione”*; e (iii) non sarebbe stata data *“alcuna valorizzazione agli immobili intestati al dr. Davio quale “trustee”, senza alcuna giustificazione inerente e desumibile dall’atto costitutivo del vincolo del 2015”*.

Sul punto, si evidenzia quanto segue.

**A)** Quanto alla ritenuta mancata disamina della situazione economica e patrimoniale mobiliare di ciascun componente degli organi sociali, gli attestatori, privi di poteri di indagine coattiva, hanno formulato richiesta agli interessati e conseguito risposta che le consistenze patrimoniali “aggredibili” sono quelle descritte nella relazione attestativa.

**B)** Quanto al ritenuto mancato esame della situazione anteriore per ciò che riguarda i beni immobili, si propone una valutazione che vale per tutte le Società del Perimetro Bio e che pertanto viene proposta in modo unitario in tutte le rispettive memorie.

Il “razionale” dell’impostazione seguita è stato quello di verificare la capienza “attuale” dei patrimoni, in funzione della concreta possibilità che in futuro un patrimonio immobiliare possa essere tendenzialmente aggredibile con maggior successo rispetto ad un patrimonio mobiliare (per sua natura liquido, non verificabile dall’attestatore nel caso di valori mobiliari, o

caratterizzato da estrema volatilità – il caso delle cariche sociali).

Questa scelta è parsa razionale e coerente con la premessa esplicitata più volte secondo la quale, gli attestatori hanno fornito indicazioni sulle fattispecie potenzialmente idonee a costituire l'oggetto di azioni risarcitorie, salve naturalmente diverse valutazioni degli Organi della Procedura.

La possibilità di ipotizzare una aggressione ante causam di eventuali ulteriori beni non più nella disponibilità dei soggetti in ipotesi responsabili, postula l'assunzione di una prospettiva di valutazione (che esclude praticamente l'alea e reputa altamente probabile la possibilità di ottenere una qualche forma di tutela in via cautelare) da parte degli attestatori radicalmente difforme da quella di cui si dà atto nelle relazioni sin qui predisposte.

L'ulteriore e sostanziale “razionale” consiste nel fatto che l'emersione di ulteriori patrimoni, sarebbe “non significativa” ai fini del calcolo differenziale del miglior soddisfacimento del concordato rispetto al fallimento, dato che l'ipotesi di recupero nello scenario fallimentare (nel caso di IBP, IBPE) coincide con il danno massimo stimato dagli attestatori (nel caso di IBP per effetto dell'ipotizzato concorso di Unicredit; nel caso di IBPE in quanto il danno risulta inferiore alla capienza patrimoniale).

L'unica eccezione riguarda Biochemtex, per la quale, in assenza di presupposti analoghi a IBP ed IBPE, l'ipotesi di recupero è stata parametrata alla capienza patrimoniale.

Tuttavia anche elevando l'ipotesi di recupero sino al danno massimo stimato dagli attestatori (e quindi da euro 3.042.423 ad euro 5.909.091) non mutano le conclusioni in ordine alla preferibilità del concordato rispetto al fallimento,

rendendo “non significativa” sotto questo profilo, la ricerca di ulteriori patrimoni.

In ogni caso ed anche alla luce di quanto indicato nel Secondo Decreto, gli attestatori hanno chiesto agli organi sociali del Perimetro Bio se fossero stati compiuti atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare negli ultimi cinque anni, non ricevendo evidenza di atti aggredibili diversi da quelli dettagliati nel relativo allegato della relazione di attestazione del 5 giugno 2018 (**doc. 100**); allegato che è stato predisposto sulla base delle risultanze delle movimentazioni immobiliari di ciascun interessato.

**C)** Quanto al trust ed ai beni intestati al trustee, Dante Davio, si osserva che gli attestatori hanno svolto ogni attività di indagine, raccogliendo, come emerge dalla corrispondenza allegata (**doc. 101**), ogni informazioni possibile a delineare la struttura e la valorizzazione di questi beni.

In particolare, è emerso che **(i)** i beni immobili che vengono inclusi nelle proprietà di Dante Davio sono in realtà appartenenti al Trust “Isolabella” ed al Trust “Famiglia Berutti”; e **(ii)** questi beni immobili non appartengono dunque a Dante Davio, che non ne ha mai avuto la personale disponibilità, essendo stati conferiti nei suddetti Trust da terzi.

Alla luce di quanto precede, non sussiste alcuna carenza attestativa meritevole di giustificare la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

**D)** Quanto, infine, all’analisi dei valori dei terreni ed affini, è stata condotta dagli attestatori attraverso l’analisi dei valori “VAM” sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate. (cfr:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/omi/Banche+dati/Valori+agricoli+medi/?page=schedefabbricatieterreni>).

I Valori Agricoli Medi (VAM) risultano introdotti dall'art. 16 della Legge n. 865/1971 essenzialmente per l'utilizzo nell'ambito delle procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree non edificabili di cui al DPR. 327/2001, e in particolare per la determinazione delle indennità aggiuntive di espropriazione previste per i proprietari coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo professionale e per i fittavoli/coloni dei fondi oggetto di esproprio.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011, sono stati superati i precedenti criteri di calcolo dell'indennità da esproprio, che prevedevano un particolare regime per i terreni non edificabili.

La quantificazione dell'indennità era agganciata al VAM consistente in una serie di tabelle nelle quali venivano riportati i prezzi di massima delle varie tipologie di terreno con determinate caratteristiche. La declaratoria di incostituzionalità parte dall'assunto secondo il quale ogni immobile ha delle peculiarità specifiche e difficilmente inquadrabili in schemi statici, pertanto la quantificazione dell'indennità di esproprio non può basarsi su prezzi medi che finirebbero per non corrispondere agli effettivi valori di mercato.

In ciascuna provincia, i valori agricoli medi sono determinati ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente

praticati, e rilevati nell'anno solare precedente. I valori, espressi in euro per ettaro, vengono pubblicati sui Bollettini Ufficiali Regionali (BUR).

I VAM pubblicati sono stati acquisiti dalle delibere delle Commissioni Provinciali Espropri. L'Agenzia declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o difformità rispetto ai dati ufficiali pubblicati sui BUR.

La stessa Agenzia delle Entrate segnala che per alcune province i dati non sono pervenuti.

Infatti, ad esempio, i dati riferiti alla provincia di Latina (comune di Cori per i beni di Giuseppe Cupiccia) non sono disponibili. Ugualmente i dati per la provincia di Treviso (comune di Vittorio Veneto per Lorenzo Montagna) non sono disponibili per l'anno 2017, ma solo per l'anno 2016.

Alcune schede catastali presentano dettagli tecnici comprensibili solo ad un esperto del settore ai fini del calcolo del valore, presentano una serie di informazioni per la valutazione che non sono poi evincibili dalla visura.

Si cita ad esempio, per il Comune di Vittorio Veneto e Revine Lago, che “il valore del bosco si riferisce al suolo comprensivo di legnatico il valore del vivaio e del pioppeto si riferisce al solo terreno) 2-(1) i valori tabellari vanno diminuiti del 20% se i terreni si trovano in zona collinare (altitudine compresa tra i 301 e i 500 metri s.l.m.) e diminuiti del 40% se i terreni si trovano in zona montana (altitudine superiore a 500 metri s.l.m.) riferimento al punto più basso dell'appezzamento.”: tale informazione non è disponibile agli attestatori.

Ugualmente, dall'analisi della scheda della provincia di Alessandria, per la Regione Agraria n.19 in cui è compresa Tortona, non è indicato il valore dei

Seminativi Arborei, invece indicati nella visura, così come nella visura non sono identificate le tipologie di Vigneto che presentano invece una notevole diversità di valorizzazione tra loro (range 43.000-28.000 Euro/Ha).

Ad ogni modo e a differenza di quanto riportato nel Secondo Decreto, gli attestatori hanno, con i limiti evidenziati, anche assimilando alcuni valori ad altri, evidenziato un valore aggredibile di detti terreni ed affini (considerando le quote di proprietà e l'esistenza di eventuali trascrizioni/vincoli) pari a:

IBP: 11.530 euro (Andrea Ghisolfi e Dante Davio)

BETA: 11.956 (Lorenzo Montagna e Dante Davio)

BIOCHEMTEX: 49.787 (Dante Davio e Massimo Bianchi)

IBP Energia: 0 euro.

Alla luce di quanto precede, è di tutta evidenza che ogni rilievo del Tribunale deve ritenersi affrontato e superato, nonchè inidoneo a motivare l'inammissibilità della proposta di concordato, anche considerato che i valori in questione, come verificati nell'attestazione, non sono comunque idonei, in un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti, a modificare il giudizio attestativo rilasciato.

**E)** Quanto alla ritenuta mancata disamina delle ipotesi revocatorie fallimentari, gli Attestatori ne confermano l'assenza (**doc. 102**).

**F)** Quanto, infine, ai rilievi relativi alla posizioni Ilvo ed alla fideiussione nell'interesse di IBP Energia, si fa richiamo di quanto rappresentato nei superiori paragrafi 3.7 e 5.2.

\* \* \*

## **7. Piano di cassa aggiornato**

La Società, in ottica di massima trasparenza, riporta qui di seguito il piano di cassa aggiornato sino al 30 settembre 2018, coerente con il nuovo termine finale dell'Offerta Versalis.

<b>IBP (Euro/k)</b>	
Saldo Piano Cassa al 31.7.2018 - Cfr. pag. 45 Piano	
Concordatario	2.129,4
Stima uscite Agosto	(616,5)
Stima uscite Settembre	(616,5)
Intervento Dr. Marco Ghisolfi	-
<b>Saldo Piano Cassa al 30.9.2018</b>	<b>896,4</b>

\* \* \*

## 8. Conclusioni e riserva

La Società precisa di avere impostato la presente memoria con una struttura tale da conseguire l'auspicabile ed auspicato fine di fornire al procedimento concordatario concreta, adeguata e documentata risposta ad ogni rilievo mosso nel Secondo Decreto, nonché di dare evidenza degli elementi di novità intervenuti dal 5 giugno 2018, tutti idonei stabilizzare, in via definitiva, la Proposta di Concordato.

La Società si riserva, da ultimo, di provvedere ad ogni necessaria modifica e / o integrazione del Piano e della Proposta di Concordato, tenendo conto di quale sarà l'esito dell'asta competitiva e del risultato gestionale che sarà registrato, in concreto, al momento dell'aggiudicazione, restando inteso che la gestione sino al 30 settembre 2018 verrà condotta secondo criteri di rigorosa e prudenza e di massimo contenimento dei costi.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,



#### **CONSIDERATO CHE**

è in possesso dei requisiti di legge richiesti dall'art. 160 Legge Fallimentare per ottenere il beneficio del concordato preventivo;  
vi sono motivate, comprovate e serie prospettive di pagare integralmente le spese di giustizia, la totalità dei creditori prededucibili, la totalità dei creditori privilegiati;

#### **TENUTO CONTO CHE**

la prescritta relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della scrivente è stata unita alla memoria depositata in data 22 febbraio 2018 e della nota integrativa depositata in data 23 aprile 2018, così come lo stato analitico ed estimativo delle attività ed anche l'indicazione del valore dei beni unitamente al Piano di concordato,  
è stata predisposta ed unita alla presente memoria una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31 marzo 2018,  
si sono suddivisi i creditori in classi,

#### **RISERVATA**

la presentazione di istanza per la sospensione e/o scioglimento ai sensi dell'art. 169 *bis* legge fall. di uno o più dei contratti che non costituiscono o, a seconda del caso, costituiscono oggetto del perimetro dell'Offerta Versalis

#### **RITENUTA**

l'opportunità che, non appena sia stato pronunciato decreto di ammissione, ai sensi dell'art. 163 legge fall. di IBP, vengano immediatamente disposte le attività funzionali e propedeutiche all'apertura di una procedura competitiva unitaria ai sensi dell'art. 163 *bis* legge fall.

## CHIEDE

- di respingere ogni eventuale istanza di fallimento che dovesse essere stata presentata;
- di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo con l'illustrato Piano, così come modificato con gli elementi di cui all'art. 186 *bis* l. fall., che prevede<sup>1</sup>, nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi:
  - a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
  - b. il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
  - c. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo IBP e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
  - d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
  - e. il pagamento in una percentuale garantita pari al 20% dei crediti chirografari, di cui (i) il 75% entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, e (ii) il residuo 25% entro 24 (ventiquattro) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- di concedere, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, un ulteriore termine per apportare eventuali integrazioni al

---

<sup>1</sup> La Società dà atto che la proposta di ripagamento era stata strutturata nel mese di febbraio 2018 e che, a seguito della definizione dei piani di ripagamento delle altre Società del Perimetro Bio, ritiene di procedere ad un loro allineamento, fermi ed invariati i flussi attivi e passivi.

Piano e produrre nuovi documenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1, Legge Fallimentare.

\* \* \*

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

- 91. impegno integrativo Marco Ghisolfi;
- 92. comunicazione Versalis 3 luglio 2018;
- 93. elenco dipendenti;
- 94. elenco TFR dipendenti;
- 95. (A) elenco contratti;
- 95. (B) beni oggetto dei contratti di leasing in essere con Alba Leasing e Mediocredito;
- 96. estratto conto corrente Beta;
- 97. contratto di factoring UCI Factor;
- 98. contratto di finanziamento UCI;
- 99. lettera risoluzione UCI Factor 9 ottobre 2017;
- 100. comunicazione Marco Ghisolfi;
- 101. corrispondenza Dante Davio e relativi allegati;
- 102. dichiarazione Attestatori.

\* \* \*

Con osservanza.

Milano-Torino-Alessandria, 4 luglio 2018

Per **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**

Dott. Stefano Ciparelli

---

Avv. Alberto Nanni

---

Avv. Gabriella Covino

---

Avv. Luca Jeantet

---

Avv. Daniela Amhof

---

Avv. Luca Gastini

---